REP. (scritt. priv.) N. …..

COMUNE DI FIORENZUOLAD’ARDA

Provincia di Piacenza

CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI FIORENZUOLA D‘ARDA E L’ASSOCIAZIONE …… PER LA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE DENOMINATO “RIFUGIO DEL CANE”. ----------

Con la presente scrittura privata, stipulata in data …….. a valere a ogni effetto di legge, ----------

TRA LE SEGUENTI PARTI

COMUNE DI FIORENZUOLA D’ARDA con sede a Fiorenzuola d’Arda (PC) in Piazzale San Giovanni n. 2 (C.F. 00115070336) in persona ……. nata a ……. il …….. (C.F. …….), che interviene in questo atto esclusivamente in nome per conto e nell’interesse del Comune di Fiorenzuola d’Arda, nella sua qualità di Funzionario Responsabile del Settore Programmazione e Gestione del Territorio, in forza di atto di nomina emesso dal Sindaco con Decreto n. 8 del 31 marzo 2026, e in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. …….. in data …….., (in seguito denominato anche “Comune”) - da una parte; ----------

E

……., con sede a …… in Via ……., (C.F. …….), iscritta al Registro ……. con il Codice ……., in questo atto rappresentata da …….. nat.. a …… il ……. (C.F. ……) e residente in via …….., nella sua qualità di …….. (in seguito denominata “Associazione”) - dall’altra parte; ----------

PREMESSO che: ----------

- con riferimento alle strutture pubbliche per la gestione delle attività di ricovero e

custodia di cani e gatti, la normativa nazionale vigente (art. 4, comma 1 della L. n. 281/1991 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”), prevede l’obbligo per i Comuni di gestire i canili e gattili sanitari, direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile preposte alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani;----------

- il D.Lgs. 117/2017 “Codice del Terzo Settore” e la L.R. 13 aprile 2023, n. 3, “Norme per la promozione ed il sostegno del terzo settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva”, stabiliscono le modalità con le quali gli Enti locali possono stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato per la prestazione di servizi e attività compatibili con la natura e le finalità del volontariato; ----------

- con delibera di Giunta Comunale n. 157 del 12 novembre 2026, esecutiva ai sensi di legge, è stata disposta la stipula di apposita convenzione per la gestione del canile comunale “Rifugio del Cane”, per un periodo di anni tre, decorrenti dal 1° gennaio 2027, previo espletamento di procedura comparativa pubblica riservata alle Associazioni animaliste, approvando contestualmente il relativo schema di Convenzione, redatto ai sensi dell’art. 16 della L.R. 27/2000 e s.m.; ----------

- con determina n. …….. del …….., è stato approvato l’Avviso di manifestazione di interesse volto all’individuazione delle Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale, da invitare alla procedura comparativa per la stipulazione della convenzione relativa alla gestione del Canile comunale denominato “Rifugio del Cane”; ----------

- entro il termine di scadenza previsto dall’Avviso, sono pervenute…… manifestazioni di interesse ……. ----------

- con determinazione n. ….. del …….., preso atto dell'esito della procedura comparativa e verificato il possesso dei requisiti richiesti, è stata

individuata …….quale soggetto con cui stipulare la convenzione per la gestione del Canile comunale, relativamente alle attività di ricovero, custodia, cura e sostentamento degli animali ricoverati e accalappiati esclusivamente nel territorio del Comune di Fiorenzuola d’Arda e dei Comuni convenzionati, per un periodo di 36 mesi decorrenti dal 1° gennaio 2027 fino al 31 dicembre 2029; ----------

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le Parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue: ----------

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE. ----------

La convenzione ha per oggetto la gestione del canile comunale di Fiorenzuola d’Arda denominato “Rifugio del Cane”, con sede in Strada Battibue 1, relativamente alle attività di ricovero, custodia, cura e sostentamento degli animali ricoverati e accalappiati esclusivamente nel territorio del Comune di Fiorenzuola d’Arda e dei Comuni convenzionati. La capienza massima resta sempre di n. 60 cani, in dipendenza delle caratteristiche degli animali ospitati. ----------

ART. 2 – DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ’ AFFIDATE----------

Nell’ambito della gestione del Canile Intercomunale e dei servizi a esso correlati, vengono affidati all’Associazione la gestione delle attività di accudimento, di pulizia e degli affidi degli animali ospiti della struttura comunale, delle relative funzioni amministrative e di quelle inerenti la registrazione degli animali entrati e usciti oltre all’acquisto del cibo, dei medicinali e dei prodotti necessari al funzionamento della struttura, nonché dell’attività di recupero dei cani vaganti e feriti sul territorio del Comune da effettuarsi assicurando la reperibilità 24 ore su 24, sia nei giorni feriali che nei festivi, come dettagliatamente indicato al successivo art. 3.----------

ART. 3 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’ASSOCIAZIONE----------

Nell’esecuzione delle attività affidate, l’Associazione si impegna a rispettare i

seguenti obblighi: ----------

1. rispettare l’attuale normativa in materia di tutela degli animali e prevenzione del randagismo per le competenze relative al funzionamento dei canili; ----------
2. garantire una corretta gestione sotto il profilo economico, amministrativo e funzionale; ----------
3. svolgere il servizio di cattura e recupero cani vaganti e feriti nel territorio del Comune di Fiorenzuola d’Arda nel rispetto dell’incolumità dell’animale, secondo le specifiche riportate nell’art. 15, comma 4, della L.R. 27/2000 e s.m., assicurando la reperibilità 24 ore su 24 sia nei giorni feriali che nei festivi; -------
4. restituire gli animali catturati sul territorio all’eventuale legittimo proprietario nel più breve tempo possibile; ----------
5. definire un orario minimo di apertura al pubblico della struttura; ----------
6. favorire, in base agli orari di apertura della struttura, l’accesso al pubblico per il riconoscimento degli animali e per le richieste di affido o adozione; ----------
7. adottare misure idonee a incentivare l’adozione degli animali ricoverati; --------
8. mantenere un sistema di archiviazione (schedatura informatica e/o cartacea) che consenta in ogni momento di conoscere, relativamente a ciascun animale ospitato, la sua provenienza, gli interventi medico veterinari ai quali è stato sottoposto, la sua eventuale destinazione (affido, restituzione ai proprietari, morte ecc.) e le rispettive date; ----------
9. mantenere un registro di carico/scarico (informatico e/o cartaceo) che consenta in ogni momento di conoscere il numero degli animali presenti all’interno della struttura e la loro distribuzione all’interno dei box/reparti; ----------
10. mantenere un collegamento funzionale efficace e più rapido possibile con l’anagrafe canina del Comune di Fiorenzuola d’Arda per la consultazione in caso

di ritrovamento di animale o per l’aggiornamento in caso di affidamento; --------

11. garantire lo smaltimento dei rifiuti prodotti presso la struttura secondo le norme di legge e le direttive impartite dal Comune di Fiorenzuola d’Arda. ----------

ART.4 -MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ----------

In attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione, l’Associazione dovrà garantire le seguenti attività specifiche inerenti alla gestione del canile:----------

1. acquisto del cibo, dei medicinali, dei presidi medici e delle forniture alimentari, nonché del materiale di consumo e d'uso necessario per il corretto funzionamento della struttura del canile; ----------
2. esecuzione delle funzioni amministrative relative al canile quali: gestione delle schede dei soggetti ricoverati compresa l’annotazione di tutti i movimenti degli animali (presenze, ingressi, catture, riconsegne, affidi, decessi, ecc.), tenuta dei rapporti con i fornitori e con il pubblico; ----------
3. gestione degli affidi e delle relative procedure amministrative; ----------
4. identificazione degli animali e descrizione all’anagrafe canina presso l’ufficio comunale preposto; ----------
5. attività di ricerca dei proprietari di cani ricoverati in struttura mediante accesso alla banca dati della Regione Emilia Romagna; ----------
6. consegna gratuita di un libretto sanitario con l’indicazione delle prestazioni veterinarie effettuate, per ciascun cane affidato; ----------
7. apertura della struttura secondo gli orari stabiliti di comune accordo con l’Amministrazione Comunale per un minimo di 25 ore settimanali; gli orari stabiliti potranno comunque essere variati previo accordo tra le parti, da formalizzarsi per iscritto anche a mezzo di corrispondenza; ----------
8. custodia degli animali ospiti del canile per una capienza numerica massima

presunta di 60 (in base anche alle taglie, alle caratteristiche comportamentali e caratteriali dei soggetti) in idonee condizioni igienico–sanitarie; ----------

9. pulizia giornaliera dei box, da effettuarsi, di norma, entro la mattinata, la loro disinfezione/disinfestazione secondo cadenze programmate, in ragione anche dei periodi stagionali; ----------
10. esecuzione delle medesime operazioni di cui al punto precedente, con cadenze straordinarie, qualora particolari condizioni ambientali o altri fattori le rendessero necessarie, come nel caso di sviluppo anomalo di determinate popolazioni di parassiti in seguito a specifiche condizioni climatiche; ----------
11. mantenimento di idonee condizioni igieniche di tutte le superfici esterne dell’area del canile, riferite in particolare al taglio dell’erba, soprattutto per contrastare lo sviluppo di popolazioni di insetti o di acari parassiti (pulci, zanzare, zecche, ecc.); ----------
12. mantenimento delle condizioni di igiene da realizzarsi mediante spazzolatura, tosatura, bagni ed eventuali trattamenti antiparassitari, in particolare prima che l’animale venga consegnato per l’affidamento; ----------
13. quotidiana preparazione e somministrazione dei pasti agli animali ricoverati;-
14. somministrazione di cure e farmaci secondo le disposizioni impartite dal veterinario curante degli animali, e, in generale, l’ausilio a tutte le attività veterinarie, anche nei casi di emergenza o di particolare necessità per la garanzia del benessere e della salute degli animali; ----------
15. garantire lo smaltimento dei rifiuti speciali sanitari e di quelli non pericolosi prodotti nella struttura e smaltimento dei cani deceduti. ----------

ART. 5 – IMPEGNI DELL’ENTE. ----------

Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, il Comune

mette a disposizione dell’Associazione la struttura denominata “Canile Intercomunale – Rifugio del Cane”, sita in Strada Battibue 1, comprensiva delle attrezzature e degli arredi ivi presenti. ----------

L’Ente, in qualità di proprietario dell’immobile, rimane responsabile degli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e adeguamento strutturale, nonché degli interventi necessari a garantire la conformità dell’immobile ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. ----------

Restano altresì a carico dell’Ente, per quanto di propria competenza e in relazione agli obblighi connessi alla proprietà e alle caratteristiche strutturali dell’immobile, gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2009 e s.m. compresa la predisposizione della documentazione e della valutazione dei rischi per gli aspetti di propria spettanza. ----------

L’Ente provvede, inoltre, agli interventi necessari per l’adeguamento della struttura alle eventuali nuove disposizioni normative che dovessero intervenire in materia, limitatamente agli interventi strutturali e a quelli di propria competenza, ferma restando la ripartizione degli obblighi e delle responsabilità previsti dalla normativa vigente e dalla presente Convenzione. ----------

L’Ente si impegna a: ----------

- garantire la gestione e lo smaltimento dei rifiuti ingombranti prodotti all’interno della struttura nel rispetto delle norme di legge vigenti; ----------
- garantire la manutenzione delle aree verdi ricadenti sia all’interno sia all’esterno del perimetro del canile con cadenza annuale. ----------

Nel corso della vigenza della presente Convenzione, l’eventuale stipulazione di nuovi accordo con altri Comuni convenzionati, per l’accesso alla struttura e

l’accoglienza degli animali, dovrà essere preventivamente concordata con l’Associazione affidataria, tenendo conto della capienza autorizzata della struttura. -

ART. 6 - COLLABORAZIONE TRA LE ASSOCIAZIONI. ----------

L'Associazione si impegna a collaborare con le altre associazioni animaliste in relazione alle iniziative, alle modalità operative e alle scelte inerenti allo svolgimento delle attività previste dal precedente art. 4, valutando le segnalazioni e le proposte formulate dalle medesime e accogliendole, ove possibile e compatibilmente con le finalità della Convenzione. ----------

ART. 7 - ASSICURAZIONI E RESPONSABILITÀ ORGANIZZATIVE E OPERATIVE. ----------

L’Associazione garantisce che i volontari impiegati nello svolgimento delle attività siano coperti da idonea assicurazione contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento delle attività medesime, nonché per la responsabilità civile verso terzi, in conformità alla normativa vigente. ----------

Le prestazioni dovranno essere svolte con modalità tecnicamente adeguate e nel rispetto della normativa vigente applicabile al settore. ----------

L’Associazione si impegna a garantire che gli operatori e i volontari convolti nelle attività oggetto di convenzione, operino nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e dei fruitori dei servizi, nonché delle disposizioni impartite dal Comune e dalle autorità competenti. ----------

A tal fine l’Associazione si impegna a recepire eventuali osservazioni formulate dal Comune, e ad attuare le prescrizioni impartite dal Responsabile del procedimento competente, purché rientranti nell’ambito delle attività affidate e qualora non comportino oneri aggiuntivi a proprio carico. ----------

L’Associazione è responsabile dell’organizzazione e dello svolgimento delle attività

di propria competenza e si impegna a rispondere dei danni derivanti da fatti od omissioni a essa imputabili, causati ai propri operatori, ai volontari, a terzi o a beni di terzi, nonché dei danni arrecati nell’utilizzo dei mezzi e delle attrezzature impiegati nello svolgimento delle attività, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalla presente Convenzione. ----------

Restano ferme le responsabilità dell’Amministrazione comunale per gli obblighi di propria competenza, con particolare riferimento agli interventi strutturali e agli adempimenti relativi alla sicurezza dell’immobile, nei limiti previsti dalla normativa vigente. La presente disposizione non esclude eventuali responsabilità concorrenti delle parti, ove ne ricorrano i presupposti di legge. ----------

Per lo svolgimento delle attività affidate, l’Associazione si impegna ad avvalersi prevalentemente dell’apporto dei propri soci volontari e in via secondaria di personale assunto nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia di rapporti di lavoro. Tutto il personale impiegato dovrà possedere le competenze e le conoscenze necessarie per lo svolgimento delle mansioni loro affidate ed essere adeguatamente informato o formato in relazione alle attività svolte. ----------

L’Associazione si impegna a esibire o consegnare al Comune di Fiorenzuola d’Arda, previa richiesta scritta e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, la documentazione pertinente relativa al personale impiegato nelle attività, necessari per verificare il rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali, lavoristici e di sicurezza applicabili. ----------

ART. 8 – CONTROLLI E INADEMPIENZE. ----------

Ferme restando le competenze attribuite all’Azienda Unità Sanitaria Locale, e in particolare ai Servizi Veterinari, dall’art. 4 della Legge Regionale n. 27 del 7 aprile 2000 “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina”,

il Comune di Fiorenzuola d’Arda si riserva la facoltà di eseguire direttamente o tramite personale opportunamente incaricato, che dovrà riferire quanto riscontrato al Funzionario Responsabile del Settore Programmazione e Gestione del Territorio, opportuni controlli e verifiche circa il corretto svolgimento delle attività affidate all’Associazione, in virtù della presente convenzione, degli obblighi assunti e della normativa vigente in materia di tutela e benessere degli animali. ----------

Qualora, in esito ai controlli, siano rilevate irregolarità, carenze o inadempienze rispetto agli obblighi convenzionali, il Comune provvede a contestarle per iscritto all’Associazione, con assegnazione di un termine congruo per la presentazione di eventuali controdeduzioni e per la regolarizzazione. In caso di recidiva o di inadempienze particolarmente gravi l’Amministrazione si riserva la facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della convenzione. ----------

L’Associazione garantisce, al personale del Comune, nonché a quello incaricato dall’AUSL, competente e agli altri soggetti istituzionalmente preposti, nell’ambito delle rispettive competenze, l’accesso ai locali, alle aree e agli spazi del canile comunale, durante gli orari di attività al fine di verificare il rispetto delle norme contrattuali. ----------

Il diniego da parte dell’Associazione di consentire l’accesso o di collaborare con il personale legittimato allo svolgimento dei controlli previsti, costituisce grave inadempienza contrattuale, e può comportare l’avvio del procedimento finalizzato alla risoluzione della convenzione. ----------

ART. 9 – SPESE AMMESSE A RIMBORSO. ----------

Per l’esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione il Comune di Fiorenzuola d’Arda corrisponderà all’Associazione, a rimborso delle spese sostenute, esattamente le stesse somme previste dalla convenzione originaria, sino a

un importo massimo di Euro 60.000,00: ----------

- assicurazioni, ivi incluse le assicurazioni per i soci e per i lavoratori impegnati nelle attività affidate; ----------
- stipendi e/o compensi al personale dipendente o da collaboratori impegnati nelle attività e relativi oneri riflessi e spese accessorie; ----------
- rimborso delle spese sostenute dai volontari, esclusivamente riferite alle attività rientranti nel presente affidamento, regolarmente documentate; ----------
- medicinali e presidi medici necessari agli animali presenti presso la struttura di ricovero; ----------
- alimenti, cucce, prodotti d’uso, disinfettanti, prodotti per pulizie; ----------
- trattamenti antiparassitari, disinfestazione e derattizzazione; ----------
- spese per materiale di cancelleria, stampati e prodotti informatici indispensabili allo svolgimento delle attività affidate; ----------
- utenze relative a gas e utenza telefonica; ----------
- smaltimento dei rifiuti speciali sanitari e di quelli non pericolosi prodotti nella struttura e smaltimento dei cani deceduti; ----------
- spese per la cattura dei cani vaganti e feriti sul territorio comunale; ----------
- spese per la vigilanza notturna; ----------
- spesa per acquisti di arredi e attrezzature dediti al funzionamento dell’attività, il cui acquisto è stato preventivamente autorizzato dall’Ente; ----------

Tutte le spese, per essere riconosciute, dovranno essere attinenti al servizio svolto e regolarmente documentate. ----------

Non saranno rimborsate all’Associazione le spese relative agli interventi proposti dalla stessa nell’ambito delle opere migliorative della struttura proposte nel progetto tecnico-organizzativo di gestione del canile comunale, presentato in

data …… Prot. Comunale n. ……, e riguardanti quanto segue: ----------

……

L’Amministrazione si impegna a valutare di volta in volta, previo reperimento delle risorse e previa autorizzazione, il rimborso di ulteriori spese di manutenzione della struttura oggetto di convenzione, sostenute e regolarmente documentate dall’Associazione. ----------

ART. 10 – TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI RIMBORSI SPESE--

La corresponsione del rimborso delle spese sostenute, fino ad un massimo di Euro 60.000,00, avverrà con determina di liquidazione, come segue: ----------

- una quota di Euro 9.000,00, pari al 15%, a titolo di acconto sull’importo complessivamente previsto, a seguito di comunicazione da parte dell'Associazione, di avere dato pieno avvio alle attività affidate (l’importo dovrà essere rendicontato prima dell’erogazione della quota successiva mensile); ----------
- al termine di ogni mese, verranno riconosciute, a titolo di rimborso, le spese sostenute, solo se regolarmente documentate e rendicontate; quelle riconosciute saranno rimborsate nel mese successivo, per un importo decurtato del 15%, fino alla concorrenza dell’acconto riconosciuto. Al temine del mese di novembre si provvederà a riconoscere un conguaglio decurtando la quota di acconto restante.

Tutte le spese sostenute dovranno essere regolarmente documentate prima dell'erogazione del saldo finale. L'Associazione è comunque tenuta a trasmettere la documentazione relativa alle spese mensilmente sostenute, al fine di permettere il controllo circa la regolarità della gestione. ----------

A richiesta dell'Amministrazione e comunque allo scadere delle annualità 2027, 2028 e 2029, l’Associazione presenterà un rendiconto contabile annuale, una relazione sui risultati conseguiti e, quando disponibile, il Bilancio consuntivo

dell’Associazione per gli anni di riferimento.----------

ART. 11 – DURATA DELLA CONVENZIONE. ----------

Il contratto avrà la durata di 36 (trentasei) mesi, dal 1° gennaio 2027 sino al 31 dicembre 2029. ----------

L’Associazione è tenuta, su richiesta scritta dell’Amministrazione, a proseguire nelle prestazioni per un massimo di 90 giorni alle stesse condizioni in essere al momento della scadenza naturale del contratto. ----------

ART. 12 – CESSIONE DELLE ATTIVITÀ’ O DEL CREDITO----------

L’Associazione potrà avvalersi della collaborazione di altre Associazioni animaliste per la gestione del canile come previsto all’art. 5 della presente convenzione ma non potrà cedere ad altri il contratto relativo o il credito che ne deriva senza autorizzazione espressa da parte dell’Amministrazione. ----------

ART. 13 – OSSERVANZA NORMATIVA CONTRATTI DI LAVORO, ASSICURAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE, PREVENZIONE INFORTUNI. ---

L’Associazione si impegna a operare nel rispetto della normativa vigente in materia di rapporti di lavoro, di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e nel rispetto delle norme di legge specifiche per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato.-

Resta in ogni caso esclusa la responsabilità dell'Amministrazione Comunale per il mancato versamento degli oneri fiscali, contributivi e previdenziali del personale assunto o in carico all'associazione in caso di violazioni accertate dalle Autorità Competenti in materia. ----------

L’Associazione ha l'obbligo di osservare, oltre alle norme della presente convenzione, ogni altra disposizione normativa vigente o che sia emanata in corso d'opera in tema di prevenzione degli infortuni, di assicurazioni sociali o che trovi comunque applicabilità al servizio di cui trattasi. ----------

Il personale, volontario o dipendente dell'Associazione, deve utilizzare tutti i dispositivi di protezione e attuare le procedure previste dal D.Lgs n. 81/2008 e s.m., in materia di sicurezza sul lavoro e deve sempre tenere un contegno irreprensibile nei rapporti con l’utenza, con i Volontari e con il personale dell’Amministrazione. ------

A tal proposito si impegna a prendere visione e a rispettare il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Fiorenzuola d’Arda, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 19 dicembre 2023. ----

L’Associazione si impegna a collaborare con il Comune, nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi connessi allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, nel rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m. redigendo la parte di propria spettanza del piano di coordinamento; inoltre provvede, qualora soggetta ai relativi obblighi di legge, alla valutazione dei rischi connessi alle mansioni specifiche svolte dal proprio personale e alla predisposizione della documentazione prevista dalla normativa vigente, individuando le misure di prevenzione e protezione di ordine tecnico, organizzativo e procedurale necessarie a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli altri soggetti tutelati dalla legge. ----------

L’Associazione si impegna altresì a rispettare e far rispettare, per quanto di propria competenza, le disposizioni del Regolamento per l’attività e il funzionamento del canile intercomunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 4 giugno 2015, nonché le eventuali e successive modifiche e integrazioni. ----------

ART. 14 TRACCIABILITA’ DEI RIMBORSI. ----------

Le somme erogate dal Comune di Fiorenzuola d’Arda all’Associazione sono corrisposte esclusivamente a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute,

documentate e ammissibili ai sensi della presente convenzione, senza corresponsione di compensi o corrispettivi. ----------

I rimborsi sono effettuati mediante strumenti di pagamento tracciabili, su un conto corrente intestato all’Associazione, i cui estremi identificativi sono comunicati al Comune prima dell’erogazione dei rimborsi. ----------

L’Associazione si impegna a comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione degli estremi del conto corrente indicato e a garantire la completa rendicontazione delle spese oggetto di rimborso. ----------

Restano fermi gli eventuali obblighi previsti dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, qualora applicabili in relazione alla natura giuridica del rapporto convenzionale. ----------

ART. 15 – CLAUSOLA RISOLUTIVA. ----------

Qualora l’Associazione non corrispondesse pienamente agli obblighi previsti nella presente convenzione ovvero si riscontrassero inefficienze nella gestione delle attività, sarà facoltà dell'Amministrazione di rescindere in qualsiasi momento il presente contratto, con preavviso scritto di almeno 30 giorni, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall’Associazione fino al ricevimento della diffida. ----------

Le segnalazioni di inadempimento dovranno essere contestate all'Associazione per iscritto e dovranno contenere un termine per la regolarizzazione; qualora non regolarizzate nei termini fissati nella nota di contestazione, sarà facoltà del Comune di Fiorenzuola d’Arda, tenuto conto della gravità dell'inadempimento, di applicare una penale di Euro 500,00 (cinquecento/00) a decurtazione del contributo massimo previsto oppure rescindere la presente convenzione.----------

Costituiscono gravi inadempienze contrattuali, per le quali potrà essere attivata la

risoluzione del contratto: ----------

- il diniego ad effettuare i controlli previsti; ----------

- il mancato versamento degli oneri contributivi e previdenziali obbligatori;----------

- la sospensione del servizio di accadimento degli animali per oltre 24 ore consecutive; ----------

- ogni comportamento, omissione o ritardo nell'esecuzione del servizio che possa compromettere in modo grave la salute ed il benessere degli animali recuperati;------

- la chiusura al pubblico per oltre sei giorni continuativi, fatte salve eventuali cause di forza maggiore;----------

- la reiterazione, per oltre tre volte, delle inadempienze che hanno comportato l’applicazione della penale;----------

- il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. ----------

L’Associazione può risolvere la presente convenzione previa diffida scritta di almeno 90 giorni, per provata inadempienza da parte del Comune degli impegni previsti nella presente convenzione, riguardanti, in senso stretto, lo svolgimento delle attività affidate, e per l’inosservanza delle disposizioni normative vigenti in materia di adeguamento della struttura. In tal caso all'Associazione spetterà la sola liquidazione delle spese effettivamente sostenute fino alla data di risoluzione del contratto, purché regolarmente documentate. ----------

L’Associazione ha altresì la facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della presente Convenzione per sopravvenuti mutamenti di carattere organizzativo, fermo restando l’obbligo di garantire la continuità delle attività e degli interventi previsti in capo all'Associazione per un periodo di 90 giorni, decorrenti dalla data di risoluzione.

ART. 16 - CONTROVERSIE. ----------

Per tutte le controversie relative all’interpretazione, all’esecuzione e agli obblighi

derivanti dalla presente convenzione, la giurisdizione e la competenza sono determinate in conformità alla normativa vigente. ----------

Resta inteso che nelle more del giudizio, L’Associazione si impegna a garantire la continuità delle attività di gestione del canile. ----------

ART. 17 – PRIVACY. ----------

Le parti si impegnano a trattare i dati personali acquisiti nell’ambito della presente convenzione nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e s.m., per le finalità connesse alla gestione della convenzione e nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. ----------

Gli interessati possono esercitare i diritti loro riconosciuti dalla normativa vigente, secondo le modalità previste dalla stessa. ----------

ART. 18 - SPESE. ----------

Tutte le spese relative e conseguenti la stipula del presente atto saranno poste a carico dell'Associazione. ----------

Il presente atto verrà stipulato in forma di scrittura privata e sarà sottoposto a registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’art. 4 della tariffa, parte II, allegata al DPR n. 131/1986 e s.m., a spese dell’Associazione. ----------

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 82, comma 5 del D.Lgs. N. 117/2017 e s.m.----------

ART. 19 - DISPOSIZIONI CONCLUSIVE. ----------

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano, per quanto compatibili, le norme del Codice Civile, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, della normativa regionale applicabile e della restante normativa vigente in materia. ----------

L’Associazione dichiara di operare nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e correttezza e si impegna a comunicare tempestivamente al Comune l’eventuale insorgenza di situazioni di conflitto di interessi che possano incidere sul corretto svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione. ----------

Il presente atto viene sottoscritto con firma ……. ---

Per il Comune	Per l’Associazione
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE	……..